

# BAMBINI E ADOLESCENTI NELL'ADOZIONE NAZIONALE

Percorsi, tempi ed esiti

*A cura di Donata Bianchi, Enrico Moretti,  
Roberto Ricciotti e Rosa Rosnati*



## QUESTIONI e DOCUMENTI

QUADERNI DEL CENTRO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE  
E ANALISI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



## **QUESTIONI e DOCUMENTI**

Quaderni  
del Centro nazionale  
di documentazione  
e analisi per l'infanzia  
e l'adolescenza



### **BAMBINI E ADOLESCENTI NELL'ADOZIONE NAZIONALE** Percorsi, tempi ed esiti

*a cura di Donata Bianchi, Enrico Moretti,  
Roberto Ricciotti e Rosa Rosnati*

Firenze  
Istituto degli Innocenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

## **QUESTIONI e DOCUMENTI 58**

### **BAMBINI E ADOLESCENTI NELL'ADOZIONE NAZIONALE: PERCORSI, TEMPI ED ESITI**

*A cura di*

Donata Bianchi, Enrico Moretti, Roberto Ricciotti e Rosa Rosnati

*Le elaborazioni originali e le relazioni con i tribunali per i minorenni sono state curate da*  
Elisa Gaballo e Gemma Scarti

*Coordinamento editoriale*

Antonella Schena

*Editing*

Paola Senesi

*Impaginazione*

Ana Morales Gallego (Eda Servizi)

*Foto copertina*

EDA Servizi



Istituto degli Innocenti - Piazza SS. Annunziata 12 - 50122 Firenze  
tel. +39 055 2037343 - fax +39 055 2037344 - cnda@minori.it - www.minori.it

© 2015 Istituto degli Innocenti, Firenze  
ISSN 1723-2619 (Online)

*La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nel quadro delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.*

*Tutta la documentazione prodotta dal Centro nazionale è disponibile sul sito web [www.minori.it](http://www.minori.it).*

*La riproduzione è libera, con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia, salvo citare la fonte e l'autore.*

5	<b>INTRODUZIONE</b>
7	<b>1. UNO SGUARDO AL PANORAMA INTERNAZIONALE DELLE RICERCHE</b>
11	<b>2. UNA BREVE DESCRIZIONE DELL'ITER DELL'ADOZIONE NAZIONALE</b>
13	<b>3. I TRIBUNALI PER I MINORENNI COINVOLTI NELLA RICERCA</b>
15	<b>4. PERCORSI, TEMPI ED ESITI DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO NEL 2006 SECONDO L'ART. 11 DELLA LEGGE 149/2001</b>
15	I percorsi e gli esiti degli iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono
18	I tempi e le età dei minori adottati
23	<b>5. PERCORSI, TEMPI ED ESITI DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO NEL 2006 SECONDO L'ART. 12 DELLA LEGGE 149/2001</b>
23	I percorsi e gli esiti degli iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono
26	I tempi e le età dei minori adottati
31	<b>6. CONCLUSIONI</b>
35	<b>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI</b>
37	<b>APPENDICE STATISTICA</b>
37	1. I minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 Genitori ignoti, art.11 legge 149/2001
44	2. Caratteristiche dei minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 Genitori noti art.12, legge 149/2001



---

## INTRODUZIONE

---

Non di rado nei media ma anche nei discorsi ordinari tra la gente comune si parla di adozioni: è un fenomeno rilevante, non solo per l'ampia diffusione, ma anche per le implicazioni giuridiche, socioculturali e psicologiche. Il più delle volte però si fa riferimento alle adozioni internazionali per una serie di motivi: una maggior visibilità di questo "fenomeno", riconducibile anche alla differenza etnica; la maggiore disponibilità di dati, grazie al lavoro accurato e tenace della Commissione delle adozioni internazionali che ha nella sua mission il monitoraggio e la implementazione e la diffusione di una cultura su queste tematiche ([www.commissioniadozioni.it](http://www.commissioniadozioni.it)); e, non da ultimo, la indubbia rilevanza numerica: infatti, possiamo dire, anche se in modo approssimativo, che ogni 10 bambini adottati in Italia, in due casi si tratta di adozioni nazionali e nei restanti 8 di adozioni internazionali (Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2013). Dunque numericamente meno diffuse e generalmente meno "visibili", le adozioni nazionali riguardano pur sempre un numero piuttosto consistente di minori che oscilla negli ultimi anni tra 900 e 1.100 casi circa (Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, 2013).

Certo è che per molti anni questo fenomeno è stato avvolto, per così dire, da una fitta nebbia, che ne ha oscurato il contorni e i tratti: difficile, se non del tutto impossibile, ricostruire l'entità del fenomeno a livello nazionale dato che, come è noto, le adozioni nazionali sono seguite dai singoli tribunali per i minorenni. Solo di recente, grazie all'utilizzo di nuovo sistema informatico, si è potuto, non senza problemi e difficoltà, effettuare una prima, benché sommaria, ricognizione: nel prossimo futuro man mano che il sistema di raccolta e di gestione dei dati sarà diffuso e implementato su tutto il territorio nazionale, sarà anche possibile avere a disposizione ulteriori dati ed effettuare successive e più complete elaborazioni.

Ciò che è contenuta in queste pagine non è dunque una foto panoramica di tutti i minori adottati nel nostro Paese, ma uno scatto che ritrae solo una parte, benché consistente, di essi. Anzi, per essere più precisi, si tratta di una ripresa che va a inquadrare i minori per i quali è stato effettuato un accertamento dello stato di abbandono, seguiti nell'arco di 7 anni, dal 2006 al 2013. Pertanto, la presente pubblicazione costituisce davvero un *unicum* nel panorama italiano, in quanto consente di ricostruire gli itinerari di vita di questi bambini dall'iscrizione nel registro dell'abbandono fino alla sentenza definitiva di adozione, per alcuni, e a provvedimenti differenti, per gli altri, evidenziandone le tappe più significative.

Ma prima di addentrarci nel merito dei dati raccolti, ci sembra opportuno offrire una breve e sintetica panoramica delle ricerche pubblicate a livello internazionale che hanno focalizzato l'attenzione sugli esiti delle adozioni, i cosiddetti *outcomes*, con particolare attenzione alle adozioni nazionali.



---

# 1. Uno sguardo al panorama internazionale delle ricerche

---

Volendo presentare sinteticamente le ricerche sulle adozioni, non si può non far riferimento alla meta-analisi effettuata da van IJzendoorn e Juffer (2006): questo lavoro rappresenta davvero una “pietra miliare” in questo settore in quanto sintetizza e compara, mediante una specifica procedura statistica, i 270 studi pubblicati tra il 1950 e il 2005 che hanno coinvolto più di 230.000 bambini adottati e non adottati<sup>1</sup>. Ciò che emerge da questa imponente opera di *review* di tutta la letteratura scientifica è che, sebbene la maggioranza dei bambini adottati presenti livelli adeguati di adattamento, essi, considerati come gruppo, risultano essere maggiormente a rischio rispetto al resto della popolazione. I minori adottati, infatti, manifestano un recupero davvero sorprendente in molte aree dello sviluppo ma tendono ad avere un accrescimento staturale e ponderale lievemente inferiore alla norma, e presentano mediamente più problemi comportamentali, sia di tipo esternalizzante (aggressività, comportamenti oppositivi, impulsività, iperattività) sia internalizzante (depressione, ansia, ritiro emotivo), rispetto ai coetanei, ma anche rispetto a eventuali fratelli, figli biologici dei genitori adottivi.

Per quanto riguarda specificatamente le competenze cognitive e scolastiche, la già citata meta-analisi ha evidenziato che i bambini adottati presentano in media un rendimento lievemente inferiore rispetto ai compagni di classe e più in generale ai coetanei, mentre non sono state invece riscontrate in generale differenze riguardo al quoziente intellettivo che risulta essere mediamente nella norma (van IJzendoorn, Juffer, 2006; Juffer, van IJzendoorn, 2010).

Risultati simili sono stati riscontrati anche in una ricerca condotta in Italia che ha riguardato 186 coppie adottive e 196 coppie non adottive con figli in età scolare: dai resoconti dei genitori emerge che i bambini adottati presentano maggiori problemi emotivo-comportamentali e una riuscita scolastica inferiore rispetto ai loro pari non adottati (Rosnati, Montiroso, Barni, 2008; Rosnati, Barni, Montiroso, 2010).

È bene evidenziare però che tutte le differenze riscontrate tra adottati e non adottati, pur significative, risultano essere di modesta entità. L'unica area in cui tali differenze sono effettivamente ampie è quella relativa alla segnalazione ai servizi di salute mentale: i bambini adottati risultano avere una probabilità circa doppia rispetto al resto della popolazione di essere seguiti. Se è vero che ci si riferisce fortunatamente a un numero assai ristretto di casi, è anche vero che ciò può essere considerato come un indicatore vuoi di una maggiore vulnerabilità degli adottati, vuoi di una maggiore propensione da parte dei genitori adottivi di rivolgersi a specialisti, per far fronte a problematiche complesse che possono insorgere nel corso dello sviluppo dei propri figli: certamente nel tempo essi hanno sviluppato una certa consuetudine alla frequentazione di specialisti nel settore che diventano pertanto per loro maggiormente accessibili.

Tale vulnerabilità è probabilmente riconducibile alle esperienze pregresse di deprivazione, malnutrizione e istituzionalizzazione, cui si associano non di rado l'abuso e, in tutti i casi, l'interruzione più o meno precoce del legame con le figure genitoriali, oltre che con il contesto di vita abituale. Ma sappiamo che tale pregressa vulnerabilità aumenta nella misura in cui il contesto di accoglienza non sia in grado e non

---

<sup>1</sup> Una sintesi del lavoro di meta-analisi è stato tradotto e pubblicato in italiano: Juffer, F., van IJzendoorn, M. (2010), *L'adozione come opportunità di recupero per i bambini*, in Rosnati, R., *Il legame adottivo: contributi internazionali per la ricerca e l'intervento*, Milano, Unicopli, p. 53-62.

sia adeguatamente preparato ad accogliere, decodificare e rispondere in modo appropriato ai bisogni dei bambini: infatti, salde relazioni, l'assunzione di una piena responsabilità da parte dei genitori, la responsabilità genitoriale, in particolare quella materna, la capacità di modellare le proprie aspettative, soprattutto quelle scolastiche, l'apertura nella comunicazione rispetto alle tematiche adottive sono fattori in grado di ridurre (o in caso contrario amplificare) l'impatto negativo sia nel breve che nel lungo periodo delle precoci esperienze sfavorevoli.

All'interno di questo lavoro di meta-analisi delle ricerche, inoltre, sono state prese in considerazione alcune variabili strutturali, quali il genere del bambino e l'età al momento dell'adozione, al fine di valutarne l'eventuale influenza sia sul successivo adattamento psicosociale sia sul rendimento scolastico. Il genere non risulta incidere: maschi e femmine adottati manifestano livelli analoghi di problemi comportamentali e competenze scolastiche simili (van IJzendoorn, Juffer, Poelhuis, 2005). I risultati della ricerca condotta nel contesto italiano sono in linea con tale dato: la maggior parte dei genitori adottivi risulta essere complessivamente abbastanza soddisfatto del rendimento scolastico dei figli, anche se viene valutato come lievemente inferiore rispetto a quello dei coetanei. Non sono emerse invece differenze relative al genere del figlio – maschi e femmine manifestano livelli simili di rendimento scolastico – e al genere del genitore – padri e madri riportano percezioni simili rispetto alla riuscita scolastica del figlio (Rosnati, Ranieri, Righetti, 2009).

Le ricerche sono concordi nell'evidenziare come l'età all'adozione risulti influire in modo significativo sul successivo adattamento: i bambini adottati entro il primo anno di vita non risultano essere a rischio per lo sviluppo di problemi emotivo-comportamentali, di disturbi nell'area dell'attaccamento e ottengono risultati scolastici analoghi ai loro coetanei, mentre coloro che sono stati inseriti in famiglia dopo l'anno di vita hanno maggiori probabilità di manifestare difficoltà in tutte queste aree (van IJzendoorn, Juffer, Poelhuis, 2005).

Da questo punto di vista, invece, la ricerca italiana ha offerto risultati discordanti: infatti l'età all'adozione non sembra discriminare rispetto alla presenza e la consistenza di problemi emotivo-comportamentali manifestati dagli adottati. È necessario però tenere presente che, come è noto, in Italia tale variabile risulta assai elevata, contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi. Di conseguenza, le esperienze pregresse sono per tutti assai rilevanti e tendono a “pesare” sul successivo sviluppo (Rosnati, Montiroso, Barni, 2008).

La meta-analisi ha cercato infine di mettere a confronto adozioni nazionali (*domestic adoptions*) e adozioni internazionali (van IJzendoorn, Juffer, 2006; Juffer, van IJzendoorn, 2010): le ricerche, peraltro non numerose, hanno evidenziato che, contrariamente a quanto ipotizzato, i bambini in adozione internazionale mostrano livelli inferiori di problemi comportamentali rispetto ai bambini in adozione nazionale, sia problemi di tipo internalizzante che esternalizzante e meno frequentemente sono seguiti dai servizi di salute mentale. Non sono state invece evidenziate differenze statisticamente significative rispetto ai livelli di autostima – neppure controllando l'età al momento dell'adozione – (van IJzendoorn, Juffer, 2006) e rispetto allo sviluppo di un legame di attaccamento sicuro o il rischio di sviluppare un attaccamento di tipo evitante/disorganizzati (van den Dries, et al., 2009). Questi risultati, secondo gli Autori, non sono riconducibili alle esperienze pre-adozione, visto che malnutrizione, storie di abuso e trascuratezza vengono riportati molto più spesso nelle famiglie che percorrono la strada dell'adozione internazionale. La spiegazione di tali differenze deve essere ricercata altrove: si potrebbe infatti ipotizzare che le differenze somatiche tra figli e genitori rendano l'evento adottivo qualcosa di cui parlare apertamente e che non possa essere negato né taciuto: ciò potrebbe perfino costituire un fattore di facilitazione nel percorso di costruzione dei legami familiari. In altre parole, le differenze etniche rendono l'adozione “visibile” e quindi maggiormente “trattabile” sia all'interno che all'esterno della famiglia.

---

Ne emerge dunque un quadro piuttosto variegato, che sollecita però una particolare attenzione nei confronti dei minori in adozione nazionale e delle loro famiglie per la presenza di alcuni fattori di rischio o addirittura una maggiore vulnerabilità, così come emerge dalle ricerche fin qui presentate. Scarsi però sono nel panorama internazionale gli studi che hanno approfondito ulteriormente questo aspetto e, a quanto ci risulta, assolutamente carenti nel panorama italiano.

Vediamo ora brevemente i principali passaggi procedurali dell'iter adottivo, che andranno poi a costellare la presentazione dei dati della ricerca presentata in queste pagine.



---

## 2. Una breve descrizione dell'iter dell'adozione nazionale

---

Secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della L. 184/1983, come modificata dalla L. 149/2001, il tribunale per i minorenni può pronunciare dichiarazione giudiziale di adottabilità di bambini o dei ragazzi e successivamente l'eventuale sentenza di adozione nazionale, solo dopo avere accertato la sussistenza della situazione di abbandono, inteso come privazione materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

L'accertamento dello stato di abbandono si pone quindi come condizione imprescindibile per avviare le fasi che possono eventualmente condurre alla sentenza definitiva di adozione e prevede due iter procedurali diversi:

- l'art. 11<sup>2</sup> viene attivato nel caso in cui il minore sia orfano di entrambi i genitori, non sia stato riconosciuto, o non abbia parenti entro il quarto grado che abbiano avuto un rapporto significativo con lo stesso minore. In queste condizioni l'abbandono viene definito in *re ipsa* e, solitamente, non sono necessarie ulteriori indagini;
- l'art. 12<sup>3</sup>, decisamente più complesso del precedente, viene attivato nel caso in cui il minore risulta essere privo dell'assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; lo stato di abbandono non sussiste quando la mancanza di assistenza morale e materiale è dovuta «a forza maggiore di carattere transitorio», così come recita l'art. stesso.

Una volta decretata l'adottabilità del minore questa viene notificata, oltre che al pubblico ministero, ai genitori, a eventuali parenti entro il quarto grado che abbiamo tenuto con il minore rapporti significativi, al tutore e al curatore speciale. Questo passaggio non è da ritenersi definitivo in quanto esiste:

- la possibilità che i genitori o i familiari entro il quarto grado di parentela che abbiano rapporti significativi con il minore, possano impugnare la sentenza avanti la corte d'appello, sezione per i minorenni, entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa;

- la possibilità che venga accertato dallo stesso tribunale il non luogo a provvedere alla dichiarazione dello stato di abbandono e si opti per altre tipologie di intervento, assai meno drastiche, come ad esempio l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine con conseguente affidamento (eterofamiliare o ai servizi sociali) e/o inserimento in struttura residenziale, o anche il non luogo a procedere.

Alla dichiarazione di adottabilità può seguire quindi l'affidamento preadottivo e la conseguente sentenza di adozione nazionale, oppure può seguire l'avvio di un iter procedurale che può anche portare alla revoca

---

<sup>2</sup> Art. 11. Quando risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il Tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il Tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il Tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità [...].

<sup>3</sup> Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'art. precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del Tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o a un giudice da lui delegato [...].

dell'adottabilità, aprendo la porta a provvedimenti di altra natura, meno definitiva, come potrebbe essere l'allontanamento temporaneo dalla famiglia di origine.

Questi sono passaggi che costituiscono gli snodi più significativi dell'iter procedurale dell'adozione nazionale e che sono oggetto di studio della presente ricerca volta ad approfondire nello specifico i tempi delle procedure e l'età dei minorenni coinvolti.

Per comprendere pienamente questi due itinerari e per le diversità intrinseche che le due procedure di iscrizione nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono comportano (art. 11 e art. 12), si è ritenuto più opportuno presentare l'analisi dei dati necessariamente in maniera separata.

---

### 3. I tribunali per i minorenni coinvolti nella ricerca

---

La presente ricerca sui tempi e sugli esiti nell'iter dell'adozione nazionale nasce dall'attività sperimentale, realizzata nell'ambito della Relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, alla quale hanno da subito aderito i Tribunali per i minorenni di Bari, Firenze, Genova, Roma e Trento. In seguito, la fase di sperimentazione è stata allargata a tutti i tribunali per i minorenni italiani. Sono stati però poi considerati solo quei tribunali che hanno potuto fornire i dati in forma di database informatizzato. Così, a quelli già inclusi si sono aggiunti i Tribunali di Ancona, Campobasso, Catanzaro, Messina, Milano, Palermo, Torino e Trieste, mentre sono usciti i Tribunali di Roma e Trento. I database messi a disposizione contengono tutti i provvedimenti emessi dai rispettivi tribunali in favore dei bambini e dei ragazzi iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel corso del 2006 fino alla data di estrazione.

Sebbene i tribunali per i minorenni coinvolti siano in numero limitato, di fatto vanno a coprire una percentuale della popolazione italiana di 0-17 anni piuttosto ampia, pari al 42% del totale: ciò permette di restituire una fotografia sufficientemente attendibile della realtà indagata. Infatti, gli 11 tribunali per i minorenni coinvolti nella ricerca coprono una popolazione minorile di circa 4,3 milioni di residenti a fronte di circa 10,2 milioni di minorenni residenti in Italia. Come ulteriore elemento di qualità va sottolineato che i tribunali considerati ben rappresentano le tre macro aree principali del nostro Paese essendo così distribuiti: 4 tribunali al Nord (Genova, Milano, Torino e Trieste), 2 al Centro (Ancona e Firenze) e 5 al Sud (Bari, Campobasso, Catanzaro, Messina e Palermo).

Dal punto di vista tecnico informatico i database sono stati estratti dai due sistemi informatizzati del Ministero di giustizia in uso ai tribunali per i minorenni italiani, il SICAM e il SIGMA. La tabella 1 illustra la distribuzione del sistema informatico per i singoli tribunali.

**Tabella 1 - Tribunali per i minorenni che hanno aderito alla ricerca secondo i sistemi informatizzati in uso e la data di estrazione del database**

<b>Tribunale per i minorenni</b>	<b>Sistema informativo</b>	<b>Data estrazione dati</b>
Ancona	SICAM	08/10/2013
Bari	SIGMA	14/09/2012
Campobasso	SICAM	15/10/2013
Catanzaro	SIGMA	24/04/2013
Firenze	SICAM	14/06/2013
Genova	SICAM	21/03/2013
Messina	SICAM	12/03/2013
Milano	SIGMA	18/12/2013
Palermo	SIGMA	08/10/2013
Torino	SIGMA	19/02/2013
Trieste	SICAM	21/11/2013

---

I provvedimenti presi in considerazione nella ricerca riguardano in totale 1.444 minorenni di cui 552 iscritti nel registro per lo stato di abbandono secondo l'art. 11 della legge 149/2001 e 892 iscritti secondo l'art. 12 della stessa legge.

È necessario evidenziare fin da ora che i Tribunali per i minorenni di Ancona e Bari condizionano in maniera significativa sia il numero assoluto di minorenni coinvolti – pari al 38% del totale –, sia le loro caratteristiche: tali tribunali sono infatti interessati da un forte flusso di minori stranieri non accompagnati che, per le loro caratteristiche, vanno ad innalzare in maniera consistente l'incidenza a favore della componente maschile (973 maschi contro 469 femmine, per due minorenni non è stato fornito il genere), mantengono molto alta la percentuale di stranieri (32% del totale) e in maniera consequenziale mantengono molto alta anche la quota dei 15-17enni (30% del totale).

---

## **4. Percorsi, tempi ed esiti degli iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 secondo l'art. 11 della legge 149/2001**

---

### **I percorsi e gli esiti degli iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono**

Nel 2006, negli 11 tribunali per i minorenni (TM) coinvolti nella ricerca, sono stati iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono secondo l'art. 11 della legge 149/2001 – conosciuto in maniera più diretta come art. 11 “genitori ignoti” – 552 bambini e ragazzi tra gli 0 e i 17 anni.

L'analisi delle risultanze della coorte in oggetto non è di immediata interpretazione in quanto, come già anticipato, risulta pesantemente condizionata dalla peculiare dimensione dei minori iscritti con art. 11 riscontrati presso i Tribunali di Ancona, Bari, e – anche se in maniera meno consistente – Catanzaro. In queste tre realtà, l'applicazione dell'art. in oggetto esula dalle prerogative di procedura di riferimento per situazioni di abbandono alla nascita o comunque di abbandono nei giorni immediatamente successivi al parto, in quanto, come gli stessi tribunali confermano, sono iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono anche i minori stranieri non accompagnati, prevalentemente maschi con un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. In questo contesto la coorte di riferimento risulta di fatto suddivisa in due distinti sottogruppi: da una parte i bambini che non hanno ancora compiuto il mese di vita e dall'altra gli adolescenti che si trovano sul territorio italiano senza genitori o parenti.

La scelta di trattare questi due blocchi di tribunali in maniera distinta, almeno sul fronte della dimensione quantitativa, riporta la misura degli art. 11 su valori più vicini a quelli noti a livello nazionale in cui, mediamente ogni anno, nel complesso dei tribunali per i minorenni, si contano circa mille sentenze di adozione nazionale. Infatti, al netto dei Tribunali di Ancona, Bari e Catanzaro, che insieme considerati rappresentano il 67% della coorte degli iscritti in esame, nei rimanenti 8 tribunali gli articoli 11 interessano 184 bambini che hanno prevalentemente meno dell'anno di età e non presentano significative differenze di genere.

Tabella 2 - Minorenni iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono secondo l'art. 11 nell'anno 2006 secondo la classe d'età all'iscrizione

Tribunali per i minorenni	Classi d'età						Totale
	0 anni	1 anno	2-5 anni	6-14 anni	15-17 anni	non risposta	
Ancona	11	3	1	25	168	4	212
Bari	14	0	0	8	104	4	130
Campobasso	2	0	0	0	0	1	3
Catanzaro	9	0	0	0	14	3	26
Firenze	24	0	0	0	0	0	24
Genova	14	0	0	0	0	0	14
Messina	5	0	0	0	1	0	6
Milano	74	0	0	0	0	0	74
Palermo	14	1	0	1	0	0	16
Torino	40	0	0	0	0	0	40
Trieste	5	0	1	1	0	0	7
<b>Totale</b>	<b>212</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>287</b>	<b>12</b>	<b>552</b>

Le differenti applicazioni dell'art. 11 portano i tribunali ad avere incidenze relative alle sentenze di adozione definitiva rispetto alle iscrizioni nel registro notevolmente diverse. Se si prendono in considerazione i soli Tribunali di Ancona, Bari e Catanzaro le sentenze di adozione, a fronte delle 368 iscrizioni complessive, sono decisamente poche: al Tribunale per i minorenni di Ancona alle 212 iscrizioni avvenute nel 2006 sono seguite nel corso degli anni appena 7 dichiarazioni di adottabilità e conseguenti sentenze di adozione (4 maschi e 3 femmine), tutte relative a minorenni italiani con età inferiore a 5 anni. Per il tribunale marchigiano i restanti 205 minori fanno segnare nella quasi totalità dei casi un "non luogo a procedere". Analogo il discorso al Tribunale per i minorenni di Bari dove ai 130 iscritti seguono appena 11 dichiarazioni di adottabilità e 10 conseguenti sentenze di adozione nazionale, mentre per i restanti 119 minori si ricorre a provvedimenti diversi da quelli dell'adozione come ad esempio gli affidamenti familiari o i collocamenti in servizi residenziali. Il TM di Catanzaro, a fronte delle 26 iscrizioni del 2006, conta 8 dichiarazioni di adottabilità che hanno dato origine a 5 sentenze di adozione nazionale.

Il discorso cambia se si prendono in considerazione gli altri tribunali in cui la consequenzialità tra l'apertura degli art. 11 e le pronunce di adozione diventa quasi automatica, con incidenze di sentenza di adozione rispetto alle iscrizioni nel registro molto alte. Ad esempio al Tribunale di Milano le dichiarazioni di adottabilità e le successive sentenze di adozione a seguito delle 74 iscrizioni del 2006 sono 69; al Tribunale di Torino sono 39 le dichiarazioni di adottabilità e le relative sentenze di adozione a fronte di 40 iscrizioni; a Firenze si contano 23 dichiarazioni e 21 sentenze su 24 iscrizioni; al Tribunale di Genova 12 dichiarazioni e sentenze su 14 iscrizioni; al Tribunale di Palermo 13 su 16 e a quello di Trieste ben 7 su 7.

Tabella 3 - Minorenni iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nell'anno 2006 secondo l'art. 11 ed esito del provvedimento

Tribunali per i minorenni	Minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono	dei minori iscritti, minori <u>con</u> dichiarazione di <u>adottabilità</u>	dei minori dichiarati adottabili, minori iscritti con successiva sentenza di <u>adozione nazionale</u>	dei minori iscritti, minori <u>senza</u> successiva sentenza di adozione nazionale
Ancona	212	7	7	205
Bari	130	11	10	120
Campobasso	3	0	0	3
Catanzaro	26	8	5	21
Firenze	24	23	21	3
Genova	14	12	12	2
Messina	6	3	3	3
Milano	74	69	69	5
Palermo	16	13	13	3
Torino	40	39	39	1
Trieste	7	7	7	0
<b>Totale</b>	<b>552</b>	<b>192</b>	<b>186</b>	<b>366</b>

Complessivamente, a fronte delle 552 iscrizioni nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono, le successive dichiarazioni di adottabilità sono 192 alle quali sono seguite 186 sentenze di adozione nazionale. Sono invece 6 i minori con decreto di idoneità che non hanno avuto successiva sentenza di adozione.

Rispetto ai minori adottati si segnala che questi risultano tutti di cittadinanza italiana. Questo dato è abbastanza anomalo se si pensa che molto spesso dietro l'art. 11 si nascondono le situazioni di parto in anonimato al quale ricorrono, anche se le statistiche non lo dicono esplicitamente, anche cittadine di origine straniera. Evidentemente nella prassi, un minore non riconosciuto alla nascita e iscritto nel registro dello stato di abbandono, viene dichiarato "cittadino italiano", anche in quei casi in cui sia nato da madre straniera.

Sono invece 366 i bambini e i ragazzi iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 per i quali non è stata emessa sentenza di adozione nazionale, di questi, 346 fanno riferimento, come si è detto, ai Tribunali di Ancona (205), Bari (120) e Catanzaro (21), mentre 20 fanno riferimento agli altri 8 tribunali.


Per i minori che dopo la dichiarazione di adottabilità non sono stati successivamente adottati, alla luce dell'ultimo provvedimento cui sono stati soggetti, le voci più significative interessano 223 *non luogo a procedere*, 72 non meglio precisati altri provvedimenti – voce che interessa quasi per intero il Tribunale di Bari –, e 52 per allontanamenti dalla famiglia con accoglienza in affidamento familiare o in servizio residenziale.

Dunque potremmo dire in modo assai approssimativo che su 10 minori iscritti nel registro per l'accertamento dell'abbandono, 3 vengono collocati poi in adozione, 1 in affido o in comunità e negli altri 6 casi ci sono elementi per non procedere o sono stati presi provvedimenti differenti.

### I tempi e le età dei minori adottati

Osservando l'età media dei bambini al momento dell'iscrizione nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono emerge con evidenza il nesso dell'applicazione dell'art. 11 della legge 149/2001 alle situazioni di abbandono alla nascita. Mediamente per i bambini per i quali è stata successivamente emessa sentenza di adozione nazionale, l'iscrizione nel registro è avvenuta dopo circa 13 giorni dalla nascita. Tranne il valore del Tribunale di Messina che risulta particolarmente alto, ma calcolato solo su 3 casi e quindi per questo motivo poco rilevante, per gli altri tribunali i valori rimangono vicino al valore medio di 13 giorni con punte più alte per Torino (19 giorni) e Bari (14 giorni) e più basse per Palermo (3 giorni) e Firenze (4 giorni). In generale i numeri in gioco sono molto piccoli e le oscillazioni intorno al valore medio sono limitate al massimo ad alcuni giorni. C'è inoltre da prendere atto che, oltre ai tempi dei singoli tribunali, vanno considerati anche i tempi derivanti dalle diverse procedure di adozione adottate dai servizi sanitari e sociali del territorio. Si pensi ad esempio alle regioni che hanno attivato progetti di parto in anonimato – denominati ad esempio “mamma segreta” o “mamma in anonimato” a seconda della diversa realtà territoriale di applicazione – per le quali esistono delle specifiche linee guida e delle procedure standard che devono essere necessariamente rispettate, cosa che rende la tempistica dell'adozione nazionale non interamente attribuibile all'operato dei tribunali.


Figura 1 - Età media dei minorenni iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 secondo l'art. 11 con successiva sentenza di adozione (in giorni)



Accertato lo stato di abbandono, il passaggio successivo è quello che riguarda la dichiarazione di adottabilità. Per la maggior parte dei tribunali l'adottabilità è stata dichiarata, sempre in relazione ai soli minori con successiva sentenza di adozione, entro un mese dall'iscrizione nel registro. Tempi particolarmente celeri si registrano al TM di Torino (0,1 mesi), ai TM di Catanzaro e Trieste (0,2 mesi), al TM di Genova (0,4 mesi), al TM di Ancona (0,5 mesi) e al TM di Messina (0,8 mesi). Superano, anche se di poco, il mese i TM di Firenze (1,2 mesi), il TM di Palermo (2 mesi) e il TM di Milano (2,1). Il TM di Bari fa segnare invece un tempo medio di 6 mesi tra l'accertamento dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità. In sostanza, sul minore interessato da art. 11 con successiva sentenza di adozione i tempi di avvio dell'iter adottivo sono relativamente brevi, generalmente entro il mese di vita, al massimo due mesi, per il bambino viene emessa la dichiarazione di adottabilità che apre le porte alla sistemazione definitiva in una nuova famiglia.


---

Figura 2 - Tempi medi alla dichiarazione di adottabilità dei minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 11 e successiva sentenza di adozione (in mesi)



Altro snodo fondamentale nel percorso che porta i bambini e i ragazzi dall'accertamento dello stato di abbandono alla definitiva sentenza di adozione è l'affidamento preadottivo. Per il raggiungimento di questa tappa i tempi iniziano ad allungarsi e le differenze nei singoli tribunali ad accentuarsi. Mediamente sugli 11 TM il minore viene collocato in affidamento preadottivo in una famiglia dopo circa 7 mesi dall'iscrizione nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono, a un'età media di poco più di 7 mesi di vita. Il valore medio, ancora una volta, non è un buon indicatore in quanto condizionato dall'alto valore registrato al TM di Bari che risulta avere un tempo medio all'affidamento preadottivo decisamente più lungo e pari a circa 22 mesi. Per sei tribunali il tempo medio per avviare l'affidamento preadottivo rimane uguale o al di sotto dei 5 mesi, ben al di sotto dunque del valore medio al quale invece si avvicinano il tribunale di Firenze (7 mesi), quello di Ancona (8 mesi) e quello di Trieste (10 mesi).


Figura 3 - Tempi medi all'affidamento preadottivo dei minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 11 e successiva sentenza di adozione (in mesi)



Infine, il periodo che passa dall'iscrizione nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono alla sentenza definitiva di adozione è mediamente, sugli 11 tribunali considerati, di 23 mesi con, anche in questo caso, differenze molto marcate tra i singoli tribunali.

È il Tribunale di Torino con 17 mesi a far registrare il periodo di tempo più breve, seguito da Milano e Firenze con 18 mesi e da Messina e Palermo con 19. Leggermente più alti i valori di Catanzaro (20 mesi) e Genova (21 mesi), mentre superano abbondantemente i 24 mesi di tempo i Tribunali di Ancona (26), Trieste (28) e Bari (29).

**Figura 4 - Tempi medi alla sentenza di adozione dei minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 11 e successiva sentenza di adozione (in mesi)**



Nell'ambito degli articoli 11, per i minori con successiva sentenza di adozione, vista la quasi contemporaneità della nascita e dell'iscrizione nel registro per lo stato di abbandono, i mesi necessari per la sentenza definitiva di adozione corrispondono approssimativamente anche alle età degli stessi. Ciò comporta un'età media all'adozione nazionale di poco meno di 2 anni (21 mesi), con casi in cui i tribunali riescono a formalizzare l'adozione anche prima del compimento del ventesimo mese di vita. La figura 6 sintetizza i tempi e le età medie del percorso fin qui delineato.

**Figura 5 - Età media alla sentenza di adozione nazionale per i bambini iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 11 (in mesi)**





Figura 6 - I tempi e le età dei minori adottati nelle fasi del percorso adottivo (art. 11)



N.B. I valori delle età medie e dei tempi dei provvedimenti non sono allineati in quanto per entrambe le serie i calcoli tengono conto dei soli casi validi.



---

## 5. Percorsi, tempi ed esiti degli iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 secondo l'art. 12 della legge 149/2001

---

### I percorsi e gli esiti degli iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono

Nel 2006, negli 11 tribunali coinvolti nella ricerca, sono stati iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono secondo l'art. 12 della legge 149/2001 (conosciuto in maniera più diretta come art. 12 "genitori noti") 892 bambini e ragazzi tra gli 0 e i 17 anni che si presentano, nelle dimensioni e nelle principali caratteristiche, sostanzialmente diversi dai coetanei e iscritti, invece, secondo l'art. 11 della stessa legge e descritti nel paragrafo precedente. In particolare modo:

- nel 2006 le iscrizioni nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono secondo l'art. 12 sono 340 in più delle iscrizioni secondo l'art. 11, 892 contro 552;
- così come riscontrato per gli articoli 11, anche la dimensione degli articoli 12 risulta condizionata dall'alto numero di minori stranieri non accompagnati tra i 15 e i 17 anni, iscritti prevalentemente al TM di Bari e in maniera meno marcata al TM di Ancona;
- l'incidenza percentuale dei 160 minori stranieri (107 al solo TM di Bari) sul totale delle iscrizioni secondo l'art. 12 è pari al 19%, in pratica circa 1 minore su 5;
- per i minori con provvedimento ex art. 12 l'incidenza delle iscrizioni nel primo anno di vita rimane molto alta anche se non così alta come per gli articoli 11; si contano 252 bambini sotto l'anno d'età che rappresentano il 29% del totale delle iscrizioni; rimane alta anche l'incidenza percentuale dei 15-17enni che, soprattutto grazie ai minori stranieri non accompagnati, raggiunge il 16%;
- per gli iscritti con art. 12 sono più frequenti le iscrizioni dei minori nelle fasce d'età diverse dalle due marginali, la zero anni e la 15-17 anni; sul totale delle iscrizioni del 2006, se ne contano 90 (10%) relative a bambini con appena un anno di età, 55 (6%) relative a bambini con 2 anni di età, 129 (15%) a bambini tra i 3 e i 5 anni, 153 (17%) a bambini in età 6-10 anni e 64 (7%) relative a preadolescenti e adolescenti in età compresa tra 11 e 14 anni;

**Tabella 4 - Minorenni iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono secondo l'art. 12 nell'anno 2006 secondo la classe d'età all'iscrizione**

Tribunali per i minorenni	Classi d'età								Totale
	0 anni	1 anno	2 anni	3-5 anni	6-10 anni	11-14 anni	15-17 anni	non risposta	
Ancona	10	8	1	5	11	3	14	5	57
Bari	6	2	2	13	11	8	114	0	156
Campobasso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catanzaro	9	0	1	9	18	9	6	0	52
Firenze	26	9	6	10	11	2	1	1	66
Genova	55	2	5	5	6	2	2	0	77
Messina	3	0	1	1	3	1	0	0	9
Milano	52	26	11	13	10	5	1	0	118
Palermo	36	13	13	32	40	22	3	1	160
Torino	49	23	12	33	33	12	1	0	163
Trieste	6	7	3	8	10	0	0	0	34
<b>Totale</b>	<b>252</b>	<b>90</b>	<b>55</b>	<b>129</b>	<b>153</b>	<b>64</b>	<b>142</b>	<b>7</b>	<b>892</b>

- l'età media all'iscrizione nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono è, negli 11 tribunali, di 5 anni e mezzo, dato che però risulta decisamente condizionato da quanto riscontrato al TM di Bari dove lo stesso indicatore sale fino ai 14 anni. Oltre a quest'ultimo altri due tribunali fanno segnare valori più alti del valore medio e sono quello di Catanzaro (7,7 anni) e di Ancona (7,6 anni). Vicini al valore medio si trovano i 2 tribunali siciliani con 5,4 anni per Palermo e 5 anni per Messina, mentre sotto il valore medio si trovano i TM di Torino (4 anni), Trieste (3,9 anni), Firenze (3,3 anni), Milano (2,5 anni) e Genova (1,9 anni).

Se per le iscrizioni nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono secondo l'art. 11, al netto dei tre Tribunali di Ancona, Bari e Catanzaro, si ravvisa una diretta consequenzialità tra lo stesso provvedimento di accertamento e la sentenza di adozione, per le iscrizioni secondo l'art. 12 tale inferenza non è più valida.

Il punto di rottura dell'iter adottivo avviene in larga parte già al momento della non dichiarazione di adottabilità del minore a seguito del mancato accertamento dello stato di abbandono. In questa fase, tra gli 892 iscritti solo 379 hanno ottenuto un successivo decreto di adottabilità e tra questi, poi, 310 sono stati successivamente adottati.

La forte scrematura che avviene dall'insieme dei minori iscritti a quelli che vengono dichiarati adottabili tocca tutti i tribunali interessati, ma in modo particolare quello di Bari dove alle 156 iscrizioni corrispondono solamente 20 dichiarazioni di adottabilità. In questo TM il fenomeno è decisamente condizionato dal fatto che i minori iscritti sono prevalentemente minori stranieri non accompagnati per i quali il destino non è certamente l'adozione nazionale. Tra gli altri tribunali si segnalano: Palermo che passa da 160 iscritti a 77 dichiarati adottabili, Torino da 163 a 116, Milano da 118 a 69 e Genova da 77 a 13.

Meno importante numericamente ma decisamente interessante dal punto di vista delle motivazioni che si porta dietro è la differenza tra i minori dichiarati adottabili e quelli che a distanza di diversi anni non sono stati tuttavia adottati. In riferimento alla coorte in oggetto sono 69 i minori che pur avendo la dichiarazione di adottabilità non hanno sentenza di adozione e sono tre i tribunali per i quali è più alta questa differenza: il tribunale di Torino a fronte delle 116 dichiarazioni di adottabilità conta 97 adozioni, il tribunale di Palermo di adozioni ne conta 55 a fronte però di 77 dichiarati adottabili e Catanzaro che conta 20 adozioni a fronte di 30 dichiarazioni di adottabilità.

Tabella 5 - Minorenni iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nell'anno 2006 secondo l'art. 12 ed esito del provvedimento

Tribunali per i minorenni	Minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono	dei minori iscritti, minori con dichiarazione di <u>adottabilità</u>	dei minori dichiarati adottabili, minori iscritti <u>con</u> successiva sentenza di <u>adozione nazionale</u>	dei minori iscritti, minori <u>senza</u> successiva sentenza di adozione nazionale
Ancona	57	13	11	46
Bari	156	20	16	140
Campobasso	0	0	0	0
Catanzaro	52	30	20	32
Firenze	66	20	18	48
Genova	77	13	10	67
Messina	9	3	2	7
Milano	118	69	68	50
Palermo	160	77	55	105
Torino	163	116	97	66
Trieste	34	18	13	21
<b>Totale</b>	<b>892</b>	<b>379</b>	<b>310</b>	<b>582</b>


Nel totale, quindi, sono 582 (il 65% del totale degli iscritti) i minori che una volta iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono, per ragioni diverse, non sono stati successivamente adottati. Se si prende in considerazione l'ultimo provvedimento in ordine di tempo emesso dal tribunale sui singoli minori, emerge che in 216 casi, pari al 37% dei non adottati, l'iter adottivo è stato interrotto perché il tribunale competente ha ritenuto che non sussistesse il luogo a procedere. Sono leggermente meno, precisamente 200 (pari al 34% dei non adottati) i minori per i quali è stato deciso di emanare un provvedimento di allontanamento provvisorio dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o in accoglienza in struttura. Facendo riferimento all'ultimo provvedimento, sono 62 i minori che pur avendo decreto di adottabilità rimangono a distanza di alcuni anni ancora in attesa di adozione, mentre per 32 minori l'iscrizione nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono ha portato all'applicazione degli art. 300, 333 e 336 sulla potestà dei rispettivi genitori. Infine, si segnala che anche per i minori adottati attraverso l'applicazione dell'art. 12 la forte prevalenza degli italiani (per l'art. 11 si tratta della totalità) rispetto agli stranieri, in quanto quest'ultimi risultano appena 9 tra i 310 adottati.

## I tempi e le età dei minori adottati

La natura intrinseca delle iscrizioni nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel caso in cui del minore siano conosciuti i genitori o i parenti entro il quarto grado (art. 12), spinge l'età media dei minori interessati e i tempi medi tra i vari provvedimenti giudiziari dell'iter adottivo molto più in avanti di quanto non accada nel caso in cui i genitori siano ignoti (art. 11).

E infatti, se per gli adottati art. 11 l'età media all'iscrizione nel registro è calcolata in alcuni giorni, per gli adottati art. 12 la stessa età media sfiora i 50 mesi di età (poco più di 4 anni). Per questi minori passano mediamente 16 mesi per l'accertamento dello stato di abbandono e per la conseguente dichiarazione di adottabilità e altri 15 mesi per l'affidamento preadottivo. L'età media alla quale i minori hanno avuto l'abbinamento con la futura coppia adottiva è di 80 mesi (poco meno di 7 anni) e hanno avuto sentenza definitiva di adozione mediamente a 93 mesi (circa un anno dopo, a poco meno di 8 anni) ovvero a 3 anni e mezzo dall'iscrizione nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono (vedi figura 7).

Figura 7 - I tempi e le età dei minori adottati nelle fasi del percorso adottivo (art. 12)




N.B. I valori delle età medie e dei tempi dei provvedimenti non sono allineati in quanto per entrambe le serie i calcoli tengono conto dei soli casi validi.

L'età dei minori e i tempi medi dei singoli provvedimenti variano, anche in maniera significativa, da tribunale a tribunale. In particolar modo, tra i tribunali, risulta molto variabile l'età media in cui un minore è segnalato ai diversi tribunali per i minorenni per l'accertamento dello stato di abbandono. Come del tutto ovvio, questa variabile però non dipende dall'operato dei tribunali ma è più realisticamente da mettere in relazione con i bisogni sociali e sanitari espressi in quel momento dai territori nei quali gli stessi tribunali hanno giurisdizione.


Mediamente i tribunali, rispetto ai minori successivamente adottati, hanno impiegato 16 mesi per accertare lo stato di abbandono e dichiarare l'adottabilità. Tempi più bassi del valore medio sono registrati a Firenze (7 mesi) e Messina (8) anche se quest'ultimo tribunale, come già ricordato, conta solo due adozioni e il dato non risulta pertanto particolarmente significativo. Tra i tribunali che, diversamente, superano il valore medio ci sono quelli di Ancona (29 mesi), Catanzaro (24 mesi) e Genova (23 mesi). Si segnala che i TM di Ancona e Genova sono tra quelli con la più bassa età media all'iscrizione nel registro e in particolar modo al TM di Genova i minori con art. 12 sono stati iscritti mediamente al decimo mese di vita, ben al di sotto dei 49 mesi medi calcolati su tutti i tribunali. Il dato di Genova sembra suggerire che l'età dei minori all'iscrizione condiziona non soltanto l'età media all'adozione ma anche i tempi dei vari passaggi dell'iter procedurale dell'adozione – per il tribunale ligure la dichiarazione di adottabilità sui minori più piccoli di età ha richiesto, sempre in relazione all'art. 12, tempi più lunghi.

**Figura 8 - Tempi medi alla dichiarazione di adottabilità dei minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 12 e successiva sentenza di adozione (in mesi)**



Differenze tra tribunali che diventano meno marcate se si prende in considerazione il momento dell'affidamento preadottivo. Mediamente, negli 11 tribunali interessati, il tempo necessario per abbinare un minore, successivamente adottato, alla probabile futura coppia adottiva dal momento in cui è stato iscritto nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono, è pari a 31 mesi. Tranne il Tribunale di Ancona che conta 50 mesi e il Tribunale di Firenze che, di controparte, ne conta 17, tutti gli altri tribunali registrano valori intorno al valore medio.

Figura 9 - Tempi medi all'affidamento preadottivo dei minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 12 e successiva sentenza di adozione (in mesi)



L'intero iter adottivo per la coorte degli iscritti nel 2006 è durato in totale in media 44 mesi. Anche in questo caso è il Tribunale di Ancona ad andare decisamente sopra il tempo medio facendo registrare, dall'iscrizione nel registro all'adozione, 66 mesi (5 anni e mezzo). I Tribunali di Catanzaro, Genova, Palermo, Torino e Trieste oscillano tra i 40 e i 47 mesi, mentre Bari, Firenze e Milano registrano tempi all'adozione decisamente più bassi del valore medio, rispettivamente, 34, 35 e 25 mesi.

Figura 10 - Tempi medi alla sentenza di adozione dei minori iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 12 e successiva sentenza di adozione (in mesi)





Figura 11 - Età media alla sentenza di adozione nazionale per i bambini iscritti nel registro per l'accertamento dello stato di abbandono nel 2006 con art. 12 (in mesi)





---

## 6. Conclusioni

---

I risultati contenuti in queste pagine sono davvero stimolanti e ricchi di risvolti operativi. Desideriamo richiamare l'attenzione solo su alcuni di questi.

Innanzitutto i dati evidenziano in modo molto chiaro come di fatto non sia possibile parlare di adozione nazionale in generale, bensì di “adozioni” al plurale, o ancora più specificamente di due tipologie ben distinte di itinerario adottivo. Infatti, i percorsi tratteggiati per le adozioni che prendono avvio con l'art. 11 e quelle con art. 12 non sono affatto sovrapponibili, tutt'al più paralleli: interessano una tipologia diversa di minori, hanno una durata temporale non comparabile ed esiti altrettanto differenti. Ciò è chiaramente riconducibile alle differenze relative al background di provenienza e ai motivi che hanno condotto all'abbandono stesso. Proviamo a ripercorrerli più nel dettaglio.

Il primo gruppo (art. 11) è composto da bambini piuttosto piccoli, dato che l'età all'adozione è inferiore ai due anni, per la precisione 21,5 mesi, mentre nel secondo caso (art. 12) si tratta di minori grandicelli, mediamente di poco meno di 8 anni (o più precisamente 93 mesi). Il primo gruppo è formato generalmente da neonati non riconosciuti alla nascita, mentre il secondo da bambini allontanati dalle loro famiglie per tutta una serie di problematiche assai complesse, che necessitano una lunga e approfondita valutazione per l'accertamento, la realizzazione di interventi volti a rimuovere le cause dell'allontanamento e il recupero delle funzioni genitoriali prima di arrivare alla dichiarazione di adottabilità nei casi in cui tali interventi non siano andati a buon fine.

Ma il dato che interessa maggiormente richiamare per la sua rilevanza dal punto di vista di psicologico, è l'età al momento dell'inserimento in famiglia (mediante il decreto di affidamento preadottivo): 7,1 mesi in un caso e poco meno di 7 anni (80 mesi) nel secondo.

Certamente i bambini collocati mediante art. 11 risultano assai piccoli nel momento in cui sono messi a confronto sia con minori collocati con art. 12 e sia con i minori in adozione internazionale. Questo è vero, ma ciò non deve far erroneamente supporre che si tratti di bambini senza particolari difficoltà e per tanto maggiormente adattabili al nuovo contesto, come è emerso da una recente ricerca (Greco, Comelli, Iafrate, 2011): di fatto risulta essere ancora molto diffusa, anche tra gli operatori del settore, una rappresentazione del bambino piccolo, allontanato dalla famiglia, come “lindo di storia e di legami”, quasi fosse privo di un vissuto emotivo, anche traumatico, una sorta di tabula rasa su cui è scontato poter andare a innestare nuovi legami e nuove esperienze. È all'opera un tentativo di sminuire, finanche a negare, l'impatto e le conseguenze che l'abbandono, anche precoce, possa provocare nel medio o lungo periodo. La letteratura relativa alla teoria dell'attaccamento ha invece da tempo evidenziato come tale legame si costituisca in modo fisiologico già durante la gravidanza: in altre parole, il neonato è geneticamente preordinato a instaurare un legame con la figura materna, legame che ne assicuri la sopravvivenza, lo sviluppo fisiologico e psicologico. Inoltre, sette mesi sono un periodo di tempo non trascurabile per lo sviluppo psicologico e certamente un ambiente “impersonale”, quale è necessariamente la comunità residenziale, può avere conseguenze anche consistenti nel tempo. È infatti ormai assodato che solo ed esclusivamente l'ambiente familiare sia in grado di garantire pienamente ciò di cui il piccolo ha bisogno per crescere. Per tale motivo, oggi, anche nel nostro Paese, si punta, laddove possibile, a soluzioni innovative e alternative, indirizzate anche a bambini in tenerissima età, come ad esempio l'affido di neonati (per un approfondimento che tale esperienza si veda ad esempio

---

Greco, Comelli, Iafrate, 2011) proprio per garantire un contesto adeguato, anche per un periodo di tempo limitato.

I minori collocati in famiglia mediante l'art. 12 presentano, invece, per certi versi caratteristiche maggiormente assimilabili a quelle relative ai bambini in adozione internazionale, almeno per quanto concerne l'età media all'adozione. Non abbiamo evidenze empiriche, ma certamente possiamo dire che questi minori hanno alle spalle itinerari di crescita travagliati e non lineari prima del collocamento definitivo in famiglia, e ciò sicuramente ha e continuerà ad avere anche in futuro un impatto non irrilevante sul loro sviluppo psicologico. Alcune ricerche hanno infatti evidenziato come non sia solo e non tanto l'età al momento dell'adozione a incidere quale fattore di rischio sul successivo adattamento quanto il tipo e il numero di collocamenti, e la presenza di esperienze particolarmente gravi: collocamenti plurimi, elevato numero e frequente turn over degli educatori, oltre a eventuali abusi, grave e prolungata trascuratezza, inducono il minore a sedimentare una sostanziale sfiducia nel mondo esterno e in particolare nel mondo degli adulti, che è successivamente assai difficile scalfire. Un'età media al momento dell'inserimento in famiglia (con l'affido preadottivo) di poco meno di 7 anni è davvero molto molto elevata: il fardello che questi bambini si portano con sé è sicuramente molto pesante in termini di esperienze negative, abbandoni, cure inadeguate, e così via.

In tutti i casi è fondamentale la modalità di passaggio e di ingresso nel nuovo nucleo familiare: sappiamo che alcune buone prassi sono ormai abbastanza diffuse nel nostro Paese e rendono l'inserimento nella famiglia adottiva graduale e con un accompagnamento da parte degli operatori psicosociali molto puntuale. Si fanno più colloqui di preparazione del bambino, incontri con i futuri genitori, si raccolgono foto, oggetti, ricordi, a volte anche un vero e proprio libro attraverso cui il bambino è aiutato nel tempo a ricostruire la propria storia, a dare un senso e ritrovare il filo rosso: certamente ciò facilita la transizione e l'inserimento in famiglia e nel nuovo contesto sociale. Tale gradualità invece non sempre è garantita ai minori che seguono la traiettoria dell'adozione internazionale: ancora oggi troppo spesso avvengono passaggi bruschi, fratture drastiche, che di fatto costituiscono un ulteriore trauma che va ad aggiungersi ai molti traumi già subiti da questi minori; e ciò unitamente a esperienze di grave trascuratezza, istituti con non consentono la costruzione di relazioni salde e continuative. Pensiamo ai bambini che vengono letteralmente spogliati e consegnati ai futuri genitori adottivi, che non possono portarsi via nulla di ciò che ha costituito per anni l'ambiente in cui hanno vissuto, un gioco, una foto, un disegno oltre a doversi confrontare con una lingua, una cultura e abitudini del tutto differenti. Da questo punto di vista i bambini in nazionale risultano essere maggiormente tutelati: ma anche se molto è stato fatto, indubbiamente questo rappresenta un passaggio cruciale che deve essere seguito con particolare cura e attenzione perché sia davvero un punto di incontro tra le esperienze pregresse e la nuova appartenenza familiare e non solo un punto di discontinuità. Le recenti indagini sugli adulti adottati che cercano e fanno richiesta in tribunale di accesso alle propri fascicoli e alle informazioni che riguardano la propria storia, evidenziano in modo molto chiaro, la necessità per la costruzione della propria identità di poter rintracciare, anche a distanza di anni, il filo rosso che consenta di riallacciare i diversi capitoli della propria storia (Pregliasco, 2013). Molto può essere fatto in questa direzione proprio in questo passaggio affinché sia garantito questo senso di continuità e di completezza del Sé.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, i provvedimenti di adozione nazionale riguardano nella stragrande maggioranza dei casi minori italiani. Per quanto riguarda i minori segnalati con provvedimento secondo l'art. 11, questo non è immediatamente traducibile in assenza di differenza etnica: sappiamo infatti che in un numero non trascurabile di casi i provvedimenti vengono presi per neonati figli di madri straniere che decidono di non essere nominate alla nascita, ma non abbiamo purtroppo elementi sufficienti per poter stimare tale incidenza. Per quanto concerne l'art. 12, solo 9 provvedimenti su 310 hanno riguardato minori stranieri, una percentuale pari al 3% che sembra decisamente inferiore rispetto alla proporzione di stranieri residenti nel nostro territorio.

---

---

I minori che in seguito a questo iter vengono collocati o in famiglia affidataria o in una struttura residenziale sono 252 (52 art. 11 e 200 art. 12), un numero piuttosto esiguo rispetto al totale. Purtroppo i dati non ci permettono di comprendere in quale proporzione e con quale criterio siano stati inseriti in famiglia o in struttura residenziale, e soprattutto seguire i passaggi successivi dei loro itinerari di vita: sono rientrati in famiglia? sono andati in famiglia adottiva? quanto tempo sono rimasti in affidamento o in comunità?

Particolare attenzione dovrebbe essere data anche a tutti quei minori, e non sono pochi, in cui il “non luogo a procedere” rappresenta un'interruzione dell'azione di controllo da parte del Tribunale, ma che spesso non coincide con la soluzione delle tante difficoltà che hanno portato all'apertura del fascicolo stesso. Se si tratta di ragazzini stranieri sarebbe interessante sapere quali provvedimenti siano stati presi in loro favore; in ogni caso si auspica che siano stati realizzati gli interventi necessari per il sostegno ai genitori, con finalità preventivo rispetto a un successivo allontanamento e riparativa rispetto alle difficoltà manifestate.

Un ulteriore interrogativo nasce dalla considerazione che 73 minori dichiarati adottabili (4 art. 11 e 62 art. 12) al momento della rilevazione di fatto non sono stati collocati in famiglia: perché? dove sono? che caratteristiche hanno? È difficile capire in assenza di elementi certi le possibili cause, a maggior ragione considerata la sovrabbondanza di dichiarazioni di disponibilità all'adozione che ogni anno arrivano ai tribunali per i minorenni italiani. È auspicabile che in futuro non troppo lontano la diffusione di una sistema informativo omogeneo tra tribunali potrà consentire ai giudici di cercare coppie idonee ad accogliere anche di questi minori, che forse per loro peculiari caratteristiche non trovano un adeguato collocamento.

Alcune considerazioni infine meritano di essere fatte sui tempi.

Tra l'iscrizione nel registro dell'abbandono – e quindi l'avvio degli accertamenti e delle indagini volte a raccogliere le informazioni utili – e la dichiarazione di adottabilità – il tempo è assai variabile tra i tribunali: in media 1,4 mesi per i minori segnalati con art. 11 e 16 mesi per l'art. 12. Questi ultimi casi sappiamo sono casi assai complessi, in cui i genitori sono oggetto di intervento di supporto e di una verifica, non semplice da effettuare, circa la recuperabilità o meno delle funzioni genitoriali.

Ma quello che stupisce è il tempo che trascorre mediamente tra la dichiarazione di adottabilità e l'inserimento in famiglia con l'affido preadottivo: 5,9 mesi per i minori iscritti con art. 11 e 14,8 mesi per i minori iscritti con art. 12, un lasso di tempo comunque troppo ampio se parametrato ai rapidi tempi di crescita e di sviluppo di un bambino.

In totale infatti sono 7,3 mesi che trascorrono mediamente tra l'iscrizione e l'affido preadottivo nel caso di minori ignoti e 30,7 mesi in totale per genitori noti. La domanda che sorge spontanea è: perché un tempo tanto dilatato? e poi dove e come trascorrono questo tempo? È ragionevole supporre che siano inseriti in strutture residenziali di vario genere. Certamente pochi sono i minori che usufruiscono in questo lasso di tempo di un contesto familiare come quello offerto dall'affido etero-familiare. E questo è il dato che indubbiamente sollecita le maggiori preoccupazioni per lo sviluppo psicofisico di questi minori.

Elemento di comunanza ai due percorsi è il tempo che intercorre tra l'affido preadottivo e la dichiarazione definitiva di adozione: circa 14 mesi, di poco superiore al tempo richiesto per legge.

Un'ulteriore considerazione riguarda i tribunali: abbiamo visto una certa eterogeneità nell'operato, ma dobbiamo sottolineare come essa non sia affatto riconducibile all'area territoriale e alla distribuzione geografica nel nostro Paese, ma ai singoli tribunali. Ci sono tribunali “celeri” sia a Nord, che al Centro che al Sud e viceversa.

Concludendo possiamo dire che, grazie alla presente ricerca, il “volto” dei minori in adozione nazionale incomincia ad assumere una certa fisionomia, certo ancora sfuocata e imprecisa: di fatto molteplici sono le lacune e i dati non danno informazioni rispetto a questioni di fondamentale importanza sia relativamente al benessere e alle problematiche legate a questi bambini, alla presenza eventualmente di *special needs*, sia relativamente alle famiglie che li accolgono (età, status socioeconomico, aspettative, motivazioni, iter adottivo, qualità della relazione di coppia, con le famiglie di origine e con la rete sociale). Inoltre ancora

---

nulla si sa degli effetti a livello fisiologico e psicologico degli anni trascorsi prima del collocamento adottivo, e di fatto poco si sa anche del percorso stesso: sono state evidenziate le tappe più salienti, ma, come abbiamo già ricordato, dove esattamente i minori considerati abbiano trascorso quei mesi o più spesso anni, in che tipo di struttura se e in che misura abbiano potuto attingere a esperienze di tipo familiare, i dati non vengono in nostro aiuto. Non sono informazioni trascurabili dato che le ricerche hanno evidenziato che i bambini adottati che hanno avuto in precedenza esperienze di affido familiare, sono maggiormente “competenti” nell’instaurare un legame con i genitori adottivi e di inserirsi positivamente nel contesto familiare e sociale (Palacios, Sánchez-Sandoval, 2005).

Ci auguriamo dunque che questo non sia che il primo step e possa portare in un futuro non troppo lontano a una maggiore e più approfondita conoscenza delle famiglie che si rivolgono all’adozione nazionale e dei bambini adottati, non solo in termini “strutturali”, ma anche nelle dimensioni più propriamente psicosociali: ciò d’altra parte consentirebbe di mappare quei fattori protettivi che possono sostenere un migliore adattamento nel processo adottivo e consentire maggiormente un positivo recupero delle esperienze sfavorevoli precoci.

---

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

---

- Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (a cura di) (2013), *Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2010-1011*, Firenze, Istituto degli Innocenti.
- Greco, O., Comelli, I., Iafrate, R. (2011), *Tra le braccia un neonato non tuo: l'esperienza degli operatori e delle famiglie nell'affidamento di neonati*, Milano, Franco Angeli.
- Juffer, F., van IJzendoorn, M. (2010), *L'adozione come opportunità di recupero per i bambini*, in Rosnati, R. *Il legame adottivo: contributi internazionali per la ricerca e l'intervento*, Milano, Unicopli, p. 53-62.
- Palacios, J., Sánchez-Sandoval, Y. (2005), *Beyond adopted/non-adopted comparisons*, in Brodzinsky D.M., Palacios, J. (ed.), *Psychological issues in adoption: research and practice*, Westport, CT, Praeger, p. 117-145.
- Pregliasco, R. (a cura di) (2013), *Alla ricerca delle proprie origini*, Roma, Carocci.
- Rosnati, R. (a cura di) (2010), *Il legame adottivo: contributi internazionali per la ricerca e l'intervento*, Milano, Unicopli.
- Rosnati, R., Barni, D., Montiroso, R. (2010), *Italian internationally adoptees at home and at school: A multi-informant assessment of behavioural problems*, in «Journal of Family Psychology», vol. 24 (6 dic.), p. 783-786.
- Rosnati, R., Montiroso, R., Barni, D. (2008), *Behavioral and emotional problems among Italian international adoptees and non-adopted children: father's and mother's reports*, in «Journal of Family Psychology», 22, (3), p. 541-549.
- Rosnati, R., Ranieri, S., Righetti, C. (2009), *Le competenze scolastiche e relazionali dei bambini adottati: le percezioni di genitori ed insegnanti a confronto*, in «Ricerche di psicologia», 2, p. 33-53.
- van der Dries, L., et al. (2009), *Fostering security? A meta-analysis of attachment in adopted children*, in «Children and youth services review», 31, p. 410-421.
- van IJzendoorn, M.H., Juffer, F. (2006), *The Emanuel Miller memorial lecture 2006: Adoption as intervention. Meta-analytic evidence for massive catch-up and plasticity in physical, socio-emotional, and cognitive development*, in «Journal of Child Psychology and Psychiatry», 47, p. 1228-1245.
- van IJzendoorn, M.H., Juffer, F., Poelhuis, K. (2005), *Adoption and cognitive development: A meta-analytic comparison of adopted and nonadopted children's IQ and school performance*, in «Psychological Bulletin», 131, p. 301-316.



---

## APPENDICE STATISTICA

---

### **1. I minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006** **Genitori ignoti, art.11 legge 149/2001**

Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva (2/Cost).

**Tavola 1.1 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 per genere (art.11)**

<b>Tribunali per i minorenni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Ancona	190	22	212
Bari	109	21	130
Campobasso	2	1	3
Catanzaro	20	6	26
Firenze	15	9	24
Genova	8	6	14
Messina	6	0	6
Milano	39	35	74
Palermo	8	8	16
Torino	21	19	40
Trieste	5	2	7
<b>Totale</b>	<b>423</b>	<b>129</b>	<b>552</b>

**Tavola 1.2 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 per cittadinanza (art.11)**

<b>Tribunali per i minorenni</b>	<b>Italiani</b>	<b>Stranieri</b>	<b>n.d.</b>	<b>Totale</b>
Ancona	15	197	0	212
Bari	16	91	23	130
Campobasso	3	0	0	3
Catanzaro	10	16	0	26
Firenze	24	0	0	24
Genova	14	0	0	14
Messina	5	1	0	6
Milano	74	0	0	74
Palermo	14	0	2	16
Torino	40	0	0	40
Trieste	7	0	0	7
<b>Totale</b>	<b>222</b>	<b>305</b>	<b>25</b>	<b>552</b>

n.d. = non disponibile

Tavola 1.3 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 per classi di età (art.11)

Tribunali per i minorenni	Classi d'età								Totale	Età media all'iscrizione nel registro dello stato di abbandono (in giorni) <sup>(a)</sup>
	0	1	2	3-5	6-10	11-14	15-17	n.d.		
Ancona	11	3	0	1	3	22	168	4	212	24,2
Bari	14	0	0	0	3	5	104	4	130	14,8
Campobasso	2	0	0	0	0	0	0	1	3	3,5
Catanzaro	9	0	0	0	0	0	14	3	26	7,1
Firenze	24	0	0	0	0	0	0	0	24	3,9
Genova	14	0	0	0	0	0	0	0	14	11,1
Messina	5	0	0	0	0	0	1	0	6	31,2
Milano	74	0	0	0	0	0	0	0	74	6,6
Palermo	14	1	0	0	0	1	0	0	16	3,2
Torino	40	0	0	0	0	0	0	0	40	18,0
Trieste	5	0	0	1	1	0	0	0	7	12,2
<b>Totale</b>	<b>212</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>287</b>	<b>12</b>	<b>552</b>	<b>12,3</b>

(a) Il calcolo dell'età media in giorni conteggia solo i minori con età inferiore ad 1 anno.

Tavola 1.4 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 per successiva sentenza di adozione (art.11)

Tribunali per i minorenni	Totale dei minori iscritti	di cui: minori iscritti con successiva dichiarazione di adottabilità	di cui: minori iscritti con successiva sentenza di adozione	% dei minori iscritti con successiva sentenza di adozione
Ancona	212	7	7	3,3
Bari	130	11	10	7,7
Campobasso	3	0	0	0,0
Catanzaro	26	8	5	19,2
Firenze	24	23	21	87,5
Genova	14	12	12	85,7
Messina	6	3	3	50,0
Milano	74	69	69	93,2
Palermo	16	13	13	81,3
Torino	40	39	39	97,5
Trieste	7	7	7	100,0
<b>Totale</b>	<b>552</b>	<b>192</b>	<b>186</b>	<b>33,7</b>

**Tavola 1.5 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 con successiva sentenza di adozione per genere (art.11)**

<b>Tribunali per i minorenni</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Ancona	4	3	7
Bari	5	5	10
Campobasso	0	0	0
Catanzaro	3	2	5
Firenze	13	8	21
Genova	8	4	12
Messina	3	0	3
Milano	37	32	69
Palermo	6	7	13
Torino	21	18	39
Trieste	5	2	7
<b>Totale</b>	<b>105</b>	<b>81</b>	<b>186</b>

**Tavola 1.6 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 con successiva sentenza di adozione per cittadinanza (art.11)**

<b>Tribunali per i minorenni</b>	<b>Italiani</b>	<b>Stranieri</b>	<b>n.d.</b>	<b>Totale</b>
Ancona	7	0	0	7
Bari	10	0	0	10
Campobasso	0	0	0	0
Catanzaro	5	0	0	5
Firenze	21	0	0	21
Genova	12	0	0	12
Messina	3	0	0	3
Milano	69	0	0	69
Palermo	12	0	1	13
Torino	39	0	0	39
Trieste	7	0	0	7
<b>Totale</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>186</b>

n.d. = non disponibile

**Tavola 1.7 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 con successiva sentenza di adozione per classi di età all'adozione (art.11)**

Tribunali per i minorenni	Classi d'età							Totale	Età media all'adozione (in anni)
	0	1	2	3-5	6-10	11-14	15-17		
Ancona	0	3	2	2	0	0	0	7	2,3
Bari	0	4	3	3	0	0	0	10	2,5
Campobasso	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Catanzaro	0	4	1	0	0	0	0	5	1,7
Firenze	0	19	2	0	0	0	0	21	1,5
Genova	0	9	3	0	0	0	0	12	1,8
Messina	0	3	0	0	0	0	0	3	1,7
Milano	0	65	2	1	1	0	0	69	1,6
Palermo	0	11	1	0	0	0	1	13	1,5 <sup>(a)</sup>
Torino	0	38	0	1	0	0	0	39	1,5
Trieste	0	3	2	0	1	1	0	7	1,8 <sup>(b)</sup>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>186</b>	<b>1,8</b>

<sup>(a)</sup> Nel calcolo dell'età media all'adozione è stato escluso un minore di 12 anni al momento dell'iscrizione nel registro dello stato d'abbandono.

<sup>(b)</sup> Nel calcolo dell'età media all'adozione sono stati esclusi due minori di 3 e 7 anni al momento dell'iscrizione nel registro dello stato d'abbandono.

**Tavola 1.8 - Età media dei minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 con successiva sentenza di adozione (art.11)**

Tribunali per i minorenni	All'iscrizione nel registro dello stato di abbandono (in giorni)	All'affidamento preadottivo (in mesi)	All'adozione (in mesi)
Ancona	8,4	8,4	27,6
Bari	14,2	21,6	30,0
Campobasso	-	-	-
Catanzaro	5,0	3,5	20,4
Firenze	3,9	7,2	18,0
Genova	9,9	4,7	21,7
Messina	43,0	5,3	20,6
Milano	6,7	6,2	19,4
Palermo(a)	3,3	4,8	18,0
Torino	19,0	5,4	17,6
Trieste(b)	12,2	3,6	21,6
<b>Età media</b>	<b>12,6</b>	<b>7,1</b>	<b>21,5</b>

**Tavola 1.9 - Tempi di attesa dell'iter adottivo per i minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 con successiva sentenza di adozione (in mesi, art.11<sup>(a)</sup>)**

Tribunali per i minorenni	Tra l'iscrizione nel registro dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità	Tra l'iscrizione nel registro dello stato di abbandono e l'affidamento preadottivo	Tra la dichiarazione di adottabilità e l'adozione	Tra l'iscrizione nel registro dello stato di abbandono e l'adozione
Ancona	0,5	8,4	26,4	26,4
Bari	6,0	21,6	22,8	28,8
Campobasso	-	-	-	-
Catanzaro	0,2	3,2	20,0	20,3
Firenze	1,2	7,2	16,8	18,0
Genova	0,4	4,3	20,9	21,5
Messina	0,8	3,7	17,5	19,2
Milano <sup>(b)</sup>	2,1	4,7	15,7	17,7
Palermo	2,0	5,2	17,3	19,5
Torino	0,1	4,8	16,8	17,0
Trieste	0,2	9,6	22,8	27,6
<b>Tempo medio</b>	<b>1,4</b>	<b>7,3</b>	<b>19,7</b>	<b>21,6</b>

(a) I tempi sono calcolati sui casi validi.

(b) I tempi sono calcolati escludendo i casi di minori con madre infrasedicenne.

**Tavola 1.10 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 senza successiva sentenza di adozione (art.11)**

Tribunali per i minorenni	Totale dei minori iscritti	di cui: minori iscritti senza successiva sentenza di adozione	% dei minori iscritti senza successiva sentenza di adozione
Ancona	212	205	96,7
Bari	130	120	92,3
Campobasso	3	3	100,0
Catanzaro	26	21	80,8
Firenze	24	3	12,5
Genova	14	2	14,3
Messina	6	3	50,0
Milano	74	5	6,8
Palermo	16	3	18,8
Torino	40	1	2,5
Trieste	7	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>552</b>	<b>366</b>	<b>66,3</b>

Tavola 1.11 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell' anno 2006 senza successiva sentenza di adozione per ultimo provvedimento (art.11)

TRIBUNALI PER I MINORENNI

	Ancona	Bari	Campobasso	Catanzaro	Firenze	Genova	Messina	Milano	Palermo	Torino	Trieste	Totale
Minore in attesa di adozione	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
Affidamento/Collocamento provvisorio	4	45	0	0	2	1	0	0	0	0	0	52
Provvedimento Ex. Art. 10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Revoca affidamento a parenti	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Revoca dichiarazione di adottabilità	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Non luogo a procedere	196	0	3	18	0	1	1	4	0	0	0	223
Altri provvedimenti	1	69	0	0	0	0	0	1	0	1	0	72
Non indicato	4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
<b>Totale</b>	<b>205</b>	<b>120</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>366</b>

## 2. Caratteristiche dei minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 Genitori noti art.12, legge 149/2001

Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'art. 10.

**Tavola 2.1 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell' anno 2006 per genere (art.12)**

Tribunali per i minorenni	Maschi	Femmine	n.d	Totale
Ancona	43	14	0	57
Bari	128	28	0	156
Campobasso	0	0	0	0
Catanzaro	28	24	0	52
Firenze	36	30	0	66
Genova	37	40	0	77
Messina	5	4	0	9
Milano	70	48	0	118
Palermo	89	69	2	160
Torino	94	69	0	163
Trieste	20	14	0	34
<b>Totale</b>	<b>550</b>	<b>340</b>	<b>2</b>	<b>892</b>

n.d. = non disponibile

Tavola 2.2 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 per cittadinanza (art.12)

Tribunali per i minorenni	Italiani	Stranieri	n.d.	Totale
Ancona	30	27	0	57
Bari	45	107	4	156
Campobasso	0	0	0	0
Catanzaro	45	5	2	52
Firenze	66	0	0	66
Genova	74	3	0	77
Messina	7	0	2	9
Milano	113	3	2	118
Palermo	128	1	31	160
Torino	149	12	2	163
Trieste	32	2	0	34
<b>Totale</b>	<b>689</b>	<b>160</b>	<b>43</b>	<b>892</b>

n.d. = non disponibile

Tavola 2.3 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 per classi di età (art.12)

Tribunali per i minorenni	Classi d'età								Età media all'iscrizione nel registro dello stato di abbandono (in anni)	
	0	1	2	3-5	6-10	11-14	15-17	n.d.		Totale
Ancona	10	8	1	5	11	3	14	5	57	7,6
Bari	6	2	2	13	11	8	114	0	156	14,1
Campobasso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Catanzaro	9	0	1	9	18	9	6	0	52	7,7
Firenze	26	9	6	10	11	2	1	1	66	3,3
Genova	55	2	5	5	6	2	2	0	77	1,9
Messina	3	0	1	1	3	1	0	0	9	5,0
Milano	52	26	11	13	10	5	1	0	118	2,5
Palermo	36	13	13	32	40	22	3	1	160	5,4
Torino	49	23	12	33	33	12	1	0	163	4,0
Trieste	6	7	3	8	10	0	0	0	34	3,9
<b>Totale</b>	<b>252</b>	<b>90</b>	<b>55</b>	<b>129</b>	<b>153</b>	<b>64</b>	<b>142</b>	<b>7</b>	<b>892</b>	<b>5,5</b>

Tavola 2.4 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 per successiva sentenza di adozione (art.12)

Tribunali per i minorenni	Totale dei minori iscritti	di cui: minori iscritti con successiva dichiarazione di adottabilità	di cui: minori iscritti con successiva sentenza di adozione	% dei minori iscritti con successiva sentenza di adozione
Ancona	57	13	11	19,3
Bari	156	20	16	10,3
Campobasso	0	0	0	-
Catanzaro	52	30	20	38,5
Firenze	66	20	18	27,3
Genova	77	13	10	13,0
Messina	9	3	2	22,2
Milano	118	69	68	57,6
Palermo	160	77	55	34,4
Torino	163	116	97	59,5
Trieste	34	18	13	38,2
<b>Totale</b>	<b>892</b>	<b>379</b>	<b>310</b>	<b>34,8</b>

**Tavola 2.5 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell' anno 2006 con successiva sentenza di adozione per genere (art.12)**

Tribunali per i minorenni	Maschi	Femmine	Totale
Ancona	8	3	11
Bari	8	8	16
Campobasso	0	0	0
Catanzaro	11	9	20
Firenze	9	9	18
Genova	5	5	10
Messina	1	1	2
Milano	38	30	68
Palermo	34	21	55
Torino	55	42	97
Trieste	8	5	13
<b>Totale</b>	<b>177</b>	<b>133</b>	<b>310</b>

**Tavola 2.6 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell' anno 2006 con successiva sentenza di adozione per cittadinanza (art.12)**

Tribunali per i minorenni	Italiani	Stranieri	n.d.	Totale
Ancona	11	0	0	11
Bari	16	0	0	16
Campobasso	0	0	0	0
Catanzaro	19	0	1	20
Firenze	18	0	0	18
Genova	10	0	0	10
Messina	2	0	0	2
Milano	66	2	0	68
Palermo	48	1	6	55
Torino	91	5	1	97
Trieste	12	1	0	13
<b>Totale</b>	<b>293</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>310</b>

n.d. = non disponibile

**Tavola 2.7 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell' anno 2006 con successiva sentenza di adozione per classi di età all'adozione (art.12)**

Tribunali per i minorenni	Classi d'età								Totale	Età media all' adozione (in anni)
	0	1	2	3-5	6-10	11-14	15-17	n.d.		
Ancona	0	0	0	3	7	1	0	0	11	7,6
Bari	0	1	1	3	7	2	2	0	16	8,8
Campobasso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Catanzaro	0	1	1	3	8	5	2	0	20	9,0
Firenze	0	1	6	5	3	3	0	0	18	5,9
Genova	0	0	2	6	1	1	0	0	10	4,7
Messina	0	0	0	0	0	0	2	0	2	15,8
Milano	0	11	7	37	10	2	1	0	68	4,9
Palermo	0	2	3	16	22	11	0	1	55	7,6
Torino	0	3	9	27	46	11	1	0	97	7,2
Trieste	0	0	2	3	8	0	0	0	13	6,3
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>103</b>	<b>112</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>310</b>	<b>7,8</b>

**Tavola 2.8 - Età media dei minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell' anno 2006 con successiva sentenza di adozione (art.12)**

Tribunali per i minorenni	All'iscrizione nel registro dello stato di abbandono (in mesi)	All'affidamento preadottivo (in mesi)	All'adozione (in mesi)
Ancona	26,4	75,6	91,2
Bari	72,0	98,4	105,6
Campobasso	-	-	-
Catanzaro	60,5	91,9	107,4
Firenze	44,4	61,2	70,8
Genova	10,2	42,4	56,5
Messina	136,8	170,4	189,6
Milano	23,8	47,1	58,6
Palermo	48,0	79,2	91,2
Torino	45,6	74,4	85,9
Trieste	27,6	61,2	75,6
<b>Età media</b>	<b>49,5</b>	<b>80,2</b>	<b>93,2</b>

**Tavola 2.9 - Tempi di attesa dell'iter adottivo per i minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 con successiva sentenza di adozione (in mesi, art.12<sup>(a)</sup>)**

Tribunali per i minorenni	Tra l'iscrizione nel registro dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità	Tra l'iscrizione nel registro dello stato di abbandono e l'affidamento preadottivo	Tra la dichiarazione di adottabilità e l'adozione	Tra l'iscrizione nel registro dello stato di abbandono e l'adozione
Ancona	28,8	50,4	37,2	66,0
Bari	13,2	26,4	20,4	33,6
Campobasso	-	-	-	-
Catanzaro	23,9	31,4	23,0	47,0
Firenze	7,2	16,8	22,8	25,2
Genova	23,0	32,2	23,3	46,3
Messina	8,2	34,0	44,2	52,3
Milano	10,7	23,3	24,1	34,8
Palermo	14,4	28,8	30,0	43,2
Torino	13,3	30,5	27,5	40,6
Trieste	16,8	33,6	30,0	46,8
<b>Tempo medio</b>	<b>16,0</b>	<b>30,7</b>	<b>28,3</b>	<b>43,6</b>

(a) I tempi sono calcolati sui casi validi

**Tavola 2.10 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 senza successiva sentenza di adozione (art.12)**

Tribunali per i minorenni	Totale dei minori iscritti	di cui: minori iscritti senza successiva sentenza di adozione	% dei minori iscritti senza successiva sentenza di adozione
Ancona	57	46	80,7
Bari	156	140	89,7
Campobasso	0	0	-
Catanzaro	52	32	61,5
Firenze	66	48	72,7
Genova	77	67	87,0
Messina	9	7	77,8
Milano	118	50	42,4
Palermo	160	105	65,6
Torino	163	66	40,5
Trieste	34	21	61,8
<b>Totale</b>	<b>892</b>	<b>582</b>	<b>65,2</b>

n.c. = non calcolabile

Tavola 2.11 - Minori iscritti nel registro dello stato di abbandono nell'anno 2006 senza successiva sentenza di adozione per ultimo provvedimento (art.12)

	TRIBUNALI PER I MINORENNI												
	Ancona	Bari	Campobasso	Catanzaro	Firenze	Genova	Messina	Milano	Palermo	Torino	Trieste	Totale	
Minore in attesa di adozione	2	4	0	8	2	2	1	0	18	21	4	62	
Affidamento/Collocamento provvisorio di cui:	3	93	0	3	32	18	3	2	35	2	9	200	
con Dichiarazione di adottabilità precedente	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	3	
con Affidamento al servizio sociale	-	10	-	-	15	18	-	-	2	-	-	45	
con Provvedimento ex. Art. 10	-	14	-	-	-	-	-	-	4	-	-	18	
con Art. 330-333-336	3	17	-	-	15	8	1	-	18	2	-	64	
NLP su adottabilità	-	4	-	1	25	2	-	-	6	-	6	44	
Art.333-330/336 di cui:	1	7	0	1	2	0	0	0	18	3	-	32	
Art.333 limitazione potestà genitoriale	-	7	-	1	-	-	-	-	2	3	-	13	
Art.330 decadenza potestà genitoriale	1	4	-	-	-	-	-	-	1	3	-	9	
Art. 336 provv d'urgenza	-	4	-	-	-	-	-	-	1	3	-	8	
Art. 330 con NLP	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
Art.333 con NLP	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	-	9	
Art.336 con NLP	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	
Provvedimento ex art.10	0	5	0	0	0	0	0	0	11	0	0	16	
Sospensione adottabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
Non luogo a procedere	33	7	0	20	9	39	3	44	21	32	8	216	
Altri provvedimenti	5	24	0	0	0	8	0	0	1	4	0	42	
Non indicato	2	0	0	0	3	0	0	4	1	0	0	10	
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>66</b>	<b>21</b>	<b>582</b>	



